



Sede Legale Viale Strasburgo n.233  
90146 Palermo Tel 0917801111  
P.I. 05841780827

**U.O.C. Risorse Umane**  
**FAX 091 7808735 - TEL 0917808791/4547/8757**  
**MAIL: risorseumane@villasofia.it**  
**PEC: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it**  
**protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it**

Palermo lì 31 marzo 2020

Prot. n. 7316/Risorse Umane

**OGGETTO: Decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n. 18. Circolare esplicativa sulle principali misure in materia di gestione e amministrazione del personale delle amministrazioni pubbliche a seguito dell’EMERGENZA COVID-19.**

## A TUTTI I DIPENDENTI

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo ha approvato il decreto-legge “Cura Italia”, che contiene misure aggiuntive di sostegno all’economia e alle famiglie dovute all’emergenza da COVID-19.

La presente circolare intende soffermarsi, in prima lettura, su talune disposizioni di interesse generale applicabili al lavoro pubblico e dunque al personale di questa Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello”, per chiarirne la portata e assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.

Ferme restando le necessarie ulteriori integrazioni che interverranno in conseguenza dell’emanazione delle disposizioni attuative da parte degli organi preposti e competenti, si riportano di seguito le principali misure introdotte dalle nuove norme.

La presente annulla e sostituisce la nota n.1262/Risorse Umane del 20.03.2020 già pubblicata sul sito web aziendale.

1. **incremento a 18 giorni di permesso legge 104 (art. 24)**
2. **congedi speciali per i genitori di 15 giorni (art. 25)**
3. **misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore pubblico (art. 26 comma 2)**
4. **aggiornamento delle disposizioni su smartworking semplificato (art. 87).**

### DETTI PERMESSI:

**SARANNO CONCESSI OVE CONCORDATI CON IL RESPONSABILE AL FINE DI GARANTIRE L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DELL’UOC DI APPARTENENZA,**

**SARANNO INSERITI A SISTEMA DAGLI OPERATORI SOLO A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI, SALVO RECUPERO.**

**PERTANTO, LE SS.LL. SONO INVITATE A PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL’ATTO DELLA RICHIESTA.**



A tal fine tenuto conto delle direttive dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana D.P.S e alle disposizioni della direzione strategica aziendale si precisa che detti benefici *potranno essere riconosciuti al personale del "ruolo sanitario"* (medici, infermieri, OSS ostetrici, tecnici sanitari etc) *impegnati nell'emergenza COVID-19, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'A.O.R. Villa Sofia Cervello* e, quindi limitatamente ai casi in cui non ne derivi un pregiudizio per l'attività e l'organizzazione del servizio.

PRECISATO altresì che per quanto non espressamente riportato nella presente nota (composta da 17 pagine) si rimandano i dipendenti alle normative vigenti nazionali e ulteriormente perfezionate dall'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana D.P.S<sup>1</sup> e alle disposizioni della direzione strategica aziendale n. 8377/1 del 19.03.2020 - n. 8535/1 del 20.03.2020 –316/DG del 27.03.2020 e ss. m. ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda attraverso la pubblicazione sul sito aziendale di tenere aggiornati i dipendenti qualora saranno fornite ulteriori e necessarie indicazioni da parte degli Enti preposti.

Si rammenta di inoltrare ogni comunicazione (con il proprio indirizzo mail al quale poter essere eventualmente contattati) al protocollo aziendale e/o agli indirizzi mail o pec sotto riportati:

MAIL: [risorseumane@villasofia.it](mailto:risorseumane@villasofia.it) – [rilevazionepresenze@villasofia.it](mailto:rilevazionepresenze@villasofia.it)

PEC: [risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it](mailto:risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it)  
[protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

Si saluta cordialmente.

Il Coadiutore Amministrativo<sup>2</sup>

(Sig.<sup>ra</sup> Maria Rita Pillitteri)



Il Direttore  
dell'U.O.C. Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Rosa Gabriella Sanfilippo)

Allegati:

informativa composta da 3 pagine

modulo A

modulo B

Note: n. 8377/1 del 19.03.2020 - n. 8535/1 del 20.03.2020 - 8614/20 del 23.03.2020 – 316/DG del 27.03.2020

<sup>1</sup>Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana D.P.S n. 16444 del 26 marzo 2020 - 16477 del 26.03.2020 n. 15497 del 18.03.2020.

<sup>2</sup> SIG.<sup>RA</sup> PILLITTERI MARIA RITA [mariarita.pillitteri@villasofia.it](mailto:mariarita.pillitteri@villasofia.it) – L.A. NOTA N. 1323/R.U DEL 23.03.2020

## INFORMATIVA

### 1. INCREMENTO GIORNI DI PERMESSO LEGGE 104 (ART. 24) – modulo A

L'articolo 24 del citato decreto legge recita testualmente: "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020."

I giorni di permessi ex lege 104/92 spettano in numero di 3 al mese.

La disposizione sopra richiamata amplia eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33, comma 3, della citata legge.

Pertanto, i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, DL n.18/2020).

In sintesi, possono usufruire di tali ulteriori permessi:

1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2. Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3. Ai lavoratori con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992) spettano questi permessi speciali.
4. Ai lavoratori che già assistevano più di un familiare e cumulavano i due permessi in precedenza, possono cumulare adesso anche le relative estensioni.
5. Tali giorni sono anche frazionabili in ore e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.

A tal fine tenuto conto delle direttive dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana D.P.S e alle disposizioni della direzione strategica aziendale che introducono un elementi restrittivi si precisa che detti benefici per il mese di marzo 2020 potranno essere fruiti dal personale del "ruolo sanitario" (medici, infermieri, OSS ostetrici, tecnici sanitari etc) solo se il disabile grave che assistono è un malato oncologico o grave.

In atto per il mese di aprile p.v. detti permessi saranno fruiti (dal suddetto personale) con il criterio della rotazione e per una percentuale (delle 12 ulteriori giornate) del personale in servizio per fronteggiare l'emergenza epidemiologica stante il reclutamento del personale.

### 2. CONGEDI SPECIALI PER I GENITORI (ART. 25) PER PERIODI CHE DECORRONO DAL 5 MARZO AL 3 APRILE 2020 – modulo B.

L'articolo 25 del decreto reca disposizioni in materia di congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed introduce una nuova forma di congedo a favore dei genitori, anche affidatari.

Si tratta, pertanto di un congedo che può sostituire, anche con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, l'eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento. Tale congedo parentale può essere fruito, alternativamente, da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessivi.

- ✓ Il nuovo congedo spetta anche, indipendentemente dall'età, per i figli con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, indennizzato al 50% della retribuzione.
- ✓ Si prevede che i genitori con figli di fino a 12 anni di età hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.

I lavoratori con figli di età compresa fra 12 e 16 anni possono usufruire di un congedo non retribuito.



La fruizione del congedo speciale disciplinato dalla disposizione in esame è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
2. disoccupato o non lavoratore.
3. In alternativa a queste agevolazioni, sempre con effetto dal 5 marzo e per lo stesso periodo di sospensione dell'attività scolastica, per gli stessi lavoratori beneficiari come sopra individuati è prevista la possibilità alternativa di optare per la corresponsione di un bonus fino a € 600 per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

**È possibile cumulare:**

- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

**FATTO SALVO UN ULTERIORE CONTROLLO DA PARTE DELL'INPS SULLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI.**

**3. MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26 COMMA 2)**

- a. **Fino al 30 aprile** ai lavoratori dipendenti pubblici in possesso
- a.1 del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - a.2 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche;
  - a.3 dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992,
- sarà equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 3 (senza trattenuta per malattia) il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie.

- b. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà equiparato al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (D.L. 9/2020 art 19) e non è computabile ai fini del periodo di comporto ovvero a quel periodo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.

Si tratta di quei lavoratori individuati dall'articolo 1, co.2, lettere h) e i) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero:

gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I lavoratori devono produrre il certificato di malattia redatto dal medico curante secondo le consuete modalità telematiche.

- c. Qualora il lavoratore si assenti per **infezione da COVID-19**, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.



Il periodo sarà equiparato al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (art. 26,6 e D.L. 9/2020 art 19) e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

- d. Qualora il lavoratore si assenti per **infezione da COVID-19 (SARS- CoV-2) ACCERTATA IN OCCASIONE DI LAVORO** il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa (ART. 42), l'assenza sarà equiparata ad infortunio sul lavoro (CCNL Sanità). **nota n. 316/DG del 27.03.2020 composta da 3 pagine.**
- e. Qualora il lavoratore si assenti per volontariamente per **TIMORE DA COVID-19**, l'assenza sarà considerata ingiustificata, senza retribuzione e passibile di procedimento disciplinare (art. 26,6 e D.L. 9/2020 art 19,3).

#### 4. AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SU SMARTWORKING SEMPLIFICATO (ART. 87)

Aggiorna le disposizioni straordinarie sin qui emanate in materia di "lavoro agile semplificato", prevedendo che le stesse restino in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Si prevede altresì, al comma 3, che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile sono utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Al Direttore delle Risorse Umane  
 Dell'A.O. "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello"  
 MAIL: [risorseumane@villasofia.it](mailto:risorseumane@villasofia.it)  
 PEC: [risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it](mailto:risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it)  
[protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

e.p.c. Spett.le INPS  
 Mail: [Direzione.sicilia@inps.it](mailto:Direzione.sicilia@inps.it)

Luogo e data \_\_\_\_\_ Loro Sede \_\_\_\_\_  
 Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 in atto in servizio presso l'U.O.C. \_\_\_\_\_ del P.O.  
 \_\_\_\_\_ e reperibile alla Mail \_\_\_\_\_ @  
 \_\_\_\_\_ numero di cellulare \_\_\_\_\_ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni  
 mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46  
 D.P.R. n. 445/2000

### DICHIARA

- Visti la nota protocollo n. 7316/Risorse Umane del 31 marzo 2020 e il Decreto "Cura Italia" (Coronavirus) n. 18 del 17 Marzo 2020 di voler usufruire
- del Congedo Parentale ai sensi dell'art 25 comma 1 (art. 23 commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7), per emergenza Covid- 19 (A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per assistere il figlio \_\_\_\_\_

(indicare nome cognome data di nascita)

(indicare il n. dei giorni e la decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

- del Congedo Parentale ai sensi dell'art 23 comma 6, per emergenza Covid- 19 (Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro).
- che l'altro genitore \_\_\_\_\_ con Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ in atto in servizio presso \_\_\_\_\_ non  
 usufruirà del suddetto congedo per il suddetto figlio;
- in atto entrambi genitori hanno fruito di \_\_\_/15 giorni;
- di essere consapevole che la fruizione del congedo parentale ai sensi dell'art 23 comma 4, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- altresì di avere letto e compilato tutto in ogni sua parte, pena nullità.
- Allega copia del documento di identità leggibile.

Visto del Responsabile di  
 appartenenza



\_\_\_\_\_  
 Firma del dichiarante  
 (per esteso e leggibile)

Al Direttore delle Risorse Umane

Dell'A.O. "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello"

MAIL: risorseumane@villasofia.it

PEC: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it  
protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Loro Sede

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ con matricola n. \_\_\_\_\_ in atto in servizio presso  
l'U.O.C. \_\_\_\_\_ del P.O. \_\_\_\_\_ e reperibile alla  
Mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ numero di cellulare  
\_\_\_\_\_ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è  
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46  
D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

- Visti la nota protocollo n. 7316/Risorse Umane del 31 marzo 2020 e il Decreto "Cura Italia" (Coronavirus) n. 18 del 17 Marzo 2020 di voler usufruire ai sensi dell'art. 24 dell'estensione della durata dei permessi ex art. 33 della Legge 104/92 per assistere \_\_\_\_\_

(indicare nome cognome grado di parentela e data di nascita)

(indicare il n. dei giorni e la decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- Di essere fruiti solo dal dipendente sopraccitato.
- Di essere fruiti contemporaneamente a \_\_\_\_\_

(Indicare grado di parentela e luogo di lavoro)

- altresì di avere letto e compilato tutto in ogni sua parte, pena nullità.
- Allega copia del documento di identità leggibile.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)



\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante  
(per esteso e leggibile)

Visto  
del Responsabile di appartenenza

DIREZIONE GENERALE

PROT. N. 8377/1

PALERMO, 19.03.2020

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO  
AI DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. AMMINISTRATIVE E SANITARIE  
AL DIRETTORE MEDICO DEI PP.OO.  
AL REFERENTE U.O.C. FARMACIA  
AL RISK MANAGER  
ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  
ALL'UOC RISORSE UMANE  
E,P.C. A TUTTO IL PERSONALE  
ALLE OO.SS.

**OGGETTO: D.L. 17 MARZO 2020 N. 18. NOTA INFORMATIVA E DIRETTIVE.**

Lo scorso 17 marzo è entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante: *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*, pubblicato sulla GURI n. 70 del 17 marzo 2020.

In un'ottica di semplificazione e veloce lettura del documento, si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, ad approfondirne il contenuto e ad attivarsi per la puntuale applicazione dei seguenti articoli:

- Art. 1 - (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)*
- Art. 3 - (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)*
- Art. 4 - (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)*
- Art. 12 - (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)*
- Art. 13 - (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)*
- Art. 16 - (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)*
- Art. 17 - (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)*
- Art. 18 - (Rifinanziamento fondi)*
- Art. 24 - (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)*
- Art. 25 - (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)*
- Art. 27 - (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)*
- Art. 34 - (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)*
- Art. 39 - (Disposizioni in materia di lavoro agile)*
- Art. 46 - (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)*
- Art. 47 - (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)*
- Art. 63 - (Premio ai lavoratori dipendenti)*
- Art. 73 - (Semplificazioni in materia di organi collegiali)*
- Art. 75 - (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)*

Pagina 1

SITO WEB:

[www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it)



SEDE LEGALE:

Viale Strasburgo, 233  
90146 - Palermo

DIREZIONE SANITARIA:

Viale Strasburgo, 233  
90146 - Palermo

Tel.: +39 091 / 780(8311) - (8752) - (8760)

E-mail: [segreteria@direzione-sanitaria.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:segreteria@direzione-sanitaria.ospedaliriunitipalermo.it)

PEC: [protocollo@pcc.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:protocollo@pcc.ospedaliriunitipalermo.it)

Art. 84 - (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

Art. 87 - (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Art. 91 - (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

Art. 102 - (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.)

Art. 103 - (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Articolo 107 - (Differimento di termini amministrativo-contabili)

L'art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) al comma 1 prevede genericamente che... Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Trattasi, pertanto, complessivamente di un incremento di n. 12 giornate di permesso da potersi suddividere tra il mese di marzo ed il mese di aprile 2020.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il predetto beneficio è riconosciuto ... **al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità**. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relativamente a tale articolo (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104), è intervenuta la direttiva assessoriale prot. n. 15497 del 18.03.2020, con cui le Direzioni delle Aziende del S.S.R. sono state invitate ad evitare di concedere tali ulteriori benefici di cui all'art. 24 del D.L. n. 18/2020, in considerazione che l'applicazione di tale disposizione recherebbe pregiudizio all'attività e all'organizzazione dei servizi già fortemente critica in questo momento di assoluta emergenza sanitaria.

Alla luce di quanto sopra si ritiene, per il corrente mese di marzo, di non poter concedere il beneficio predetto al personale del ruolo sanitario. Ci si riserva di emanare apposite direttive per il mese di aprile p.v., sulla base del numero di personale in servizio per effetto dell'ulteriore reclutamento in itinere.

Relativamente al personale del ruolo tecnico, amministrativo e professionale, il beneficio di cui sopra potrà essere concesso con il  criterio della "rotazione" al fine di assicurare, comunque, la presenza di un numero adeguato di personale nella struttura di appartenenza, e garantire la varie richieste, e la funzionalità delle strutture sanitarie nell'interesse dell'assistenza, e ciò in particolar modo con riferimento al profilo professionale di O.S.S. e di Autista di Ambulanza.

L'art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19) al comma 1 stabilisce, invece, che a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, che di seguito si riportano:

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo' o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della

Pagina 2

SITO WEB:  
www.ospedaliriunitipalermo.it

SEDE LEGALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 - Palermo

DIREZIONE SANITARIA:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 - Palermo

Tel: +39 091 / 780(8311) - (8752) - (8760)  
E-mail: segreteria@direzionesanitaria@ospedaliriunitipalermo.it  
PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it



retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. ....4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Al fine di acquisire i necessari chiarimenti, potrà il personale dipendente porre i quesiti all'indirizzo email [risorseumane@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:risorseumane@ospedaliriunitipalermo.it).

Sarà cura della Dirigente dell'UOC Risorse Umane assicurare un pronto riscontro ad ogni richiesta di chiarimento.

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale, ed in particolare dell'UOC Risorse Umane, per una corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO

(D.ssa Rosanna Oliva)

IL DIRETTORE  
SANITARIO

(Dr. Aldo Gabriele Rizzo)

IL DIRETTORE  
GENERALE

(Dr. Walter Messina)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

PROT. N. 8535/1


PALERMO, 20.03.2020

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO  
AI DIRETTORI UOOCOCC SANITARIE ED AMMINISTRATIVE  
AL DIRETTORE MEDICO DEI PP.OO. VILLA SOFIA CERVELLO  
AL REFERENTE UOC FARMACIA  
AL RISK MANAGER  
ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  
ALL'U.O.C. RISORSE UMANE  
E P.C. A TUTTO IL PERSONALE  
ALLE OO.SS.


**OGGETTO: D.L. 17/03/2020 N. 18. NOTA INFORMATIVA E DIRETTIVE.  
INTEGRAZIONE DIRETTIVA PROT.N. 8377/1 DEL 19.03.2020.**

Con riferimento al Decreto Legge 17/03/2020 recante: *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*, pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/03/2020, con la presente, a dovuto chiarimento della direttiva prot. n. 8377/1 del 19.02.2020, relativamente alle previsioni dell'art. 24, (*Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104*), del D.L. n.18/2020, si rappresenta che per il mese di aprile p.v., sulla base del numero di personale sanitario in servizio per effetto dell'ulteriore reclutamento in itinere, sarà garantita, ove possibile, la concessione del beneficio di cui sopra, con il criterio della "rotazione" anche al personale del ruolo sanitario, e comunque per almeno una percentuale delle giornate previste dal predetto D.L.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

  
(Dr. ssa Rosanna Oliva)

IL DIRETTORE SANITARIO

  
(Dr. Aroldo Gabriele Rizzo)

IL DIRETTORE GENERALE

  
(Dr. Walter Messina)

Pagina 1

DIREZIONE GENERALE

PROT. N. 316/D.G.

PALERMO, 27.03.2020

AL DIRIGENTE DELL'UOC RISORSE UMANE  
*DOTT.SSA MARIA ROSA SANFILIPPO*

E P.C.

AL DIRETTORE SANITARIO  
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE  
ALLE OO.SS.

**OGGETTO: INFEZIONE DA CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) IN OCCASIONE DI LAVORO  
D.L. N. 18/2020 ART. 42 – CHIARIMENTI.**

Si trasmette la nota prot. n. 16477 del 26.03.2020 dell'Assessorato della Salute, con cui sono stati forniti chiarimenti in ordine alla applicazione della norma in oggetto.

E' stato chiarito, in particolare, che giusta art. 42 del D.L. n. 18/2020, e nota INAL n. 3675 de 117.03.2020, *per i contagi da Covid – 19, così come per le malattie infettive, la tutela assicurativa si estende anche nelle ipotesi in cui l'identificazione della precisa causa e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.*

Quanto sopra, fermo restando che il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che nei quindici giorni antecedenti la data di attestazione positiva o contagio tramite il test specifico di conferma, non sia stato a stretto contatto con soggetti Covid positivi, al di fuori dei luoghi di lavoro.

Sarà cura, pertanto, dell'UOC Risorse Umane, anche per i casi in oggetto, effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio all'INAIL nei termini di legge.

Sarà cura, invece, del medico certificatore trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico di infortunio.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Walter Messina*



Pagina 1

SITO WEB:  
www.ospedaliriunitipalermo.it

SEDE LEGALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo

DIREZIONE GENERALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo

Tel.: +39 091 / 780(8311) – (8752) – (8760)  
E-mail: segreteria@direzionesanitaria@ospedaliriunitipalermo.it  
PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it



- 12 -

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica  
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Az. Osp. Riuniti Villa Sofia - Cervello  
Palermo

Protocollo n. 8930/1

Prot. / n. 16677

Palermo, 26/03/2020

Oggetto: Decreto legge 17/03/2020 n. 18 – art. 42 “Disposizioni INAIL” – chiarimenti.

Ai Legali rappresentanti delle  
Aziende Sanitarie Regionali, Aziende Ospedaliere,  
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS  
I.R.C.C.S. “Bonino Pulejo” di Messina  
LORO SEDI

Pervengono a questo Assessorato da parte di alcune Direzioni aziendali richieste di chiarimenti rispetto alle ipotesi di infezioni da Coronavirus contratte dagli operatori sanitari e delle conseguenti difficoltà ad attestare che le stesse siano effettivamente riconducibili a causa di servizio.

Al riguardo, innanzitutto è necessario far riferimento alla previsione contenuta all'art. 42 “Disposizioni INAIL”, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. n. 70 – ai sensi della quale “ *Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.* ”

Inoltre, al fine di fornire chiarimenti alla fattispecie in esame, l'INAIL con nota prot. n. 3675 del 17/03/2020, ha precisato, preliminarmente, che i contagi da Covid-19 ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, sia essi medici, infermieri o altri operatori sanitari, sono riconducibili agli infortuni sul lavoro, in linea con l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive, inquadrate appunto nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Pertanto, anche per i contagi da Covid-19, così come per le malattie infettive, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. In sostanza, vale una presunzione di sussistenza del nesso causale con le mansioni svolte, anche qualora l'episodio determinabile non sia dimostrabile dal lavoratore.



Conseguentemente, come precisato nella citata nota dell'INAIL, sono da ammettere a tutela dell'Istituto assicuratore i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico ed il sanitario abbia contratto la malattia da Covid-19, fermo restando che il lavoratore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e fermo restando le verifiche che l'Azienda vorrà effettuare, che nei quindici giorni antecedenti la data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma, non sia stato a stretto contatto con soggetti Covid positivi.

L'Azienda Sanitaria di appartenenza del lavoratore infortunato, in qualità di datore di lavoro è tenuta all'obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio all'INAIL, come per le altre ipotesi di infortunio sul lavoro. Rimane inoltre confermato l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio.

Ai fini del computo della decorrenza della tutela da parte dell'INAIL, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.

Sono esclusi i dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in tal caso, sono tutelati per l'intero periodo di quarantena, nonché per quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento di malattia che determini un'inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Infine, nel caso in cui gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa- lavoro, si configura un'ipotesi di infortunio in itinere.


Si invitano le aziende in indirizzo ad una puntuale applicazione della presente direttiva.

Il Dirigente Generale D.A.S.O.E  
(D.ssa Maria Letizia Di Liberti)



Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica  
Servizio 1 "Personale S.S.R.: dipendente e convenzionato"

Prot. / n. 16666

Palermo, 26/03/2020

Oggetto: Decreto legge 17/03/2020 n. 18 – disciplina riepilogativa delle modalità di fruizioni dei permessi e delle assenze dal lavoro del personale del S.S.R.

Ai Legali rappresentanti delle  
Aziende Sanitarie Regionali, Aziende Ospedaliere,  
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS  
I.R.C.C.S. "Bonino Pulejo" di Messina  
LORO SEDI

Ad integrazione di quanto già rappresentato con circolare prot. n. 15770 del 19/03/2020, appare opportuno fornire alle Aziende e agli Enti in indirizzo un quadro sinottico e riepilogativo in ordine alle disposizioni introdotte dal provvedimento governativo in oggetto, con particolare riferimento alla nuova regolamentazione, anche rispetto alle modalità di fruizione, sia della disciplina dei permessi (per malattia, per congedo parentale, etc.) che delle assenze dal lavoro.

Nel merito, si osserva che l'art. 24 del citato Decreto prevede un incremento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), ad ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, in aggiunta alle previste 3 giornate mensili, per svolgere assistenza al familiare disabile.

Sebbene il beneficio in commento, riconosciuto al personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19, sia da contemperare con le esigenze organizzative delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, tuttavia si ritiene di escludere da tale valutazione il personale che richiede la fruizione dei suddetti permessi "speciali" qualora il familiare per cui si presta assistenza rientri nella tipologia dei malati gravi e oncologici.

In relazione alla tipologia di "lavoratori disabili", inoltre, l'art. 26 comma 2 del citato Decreto chiarisce che, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, comma 3, l. 104/92) il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.



Inoltre, particolare rilevanza riveste la disposizione contenuta nell'art. 25 comma 1 che estende ai dipendenti pubblici i benefici previsti dall'art. 23 comma 1 per i dipendenti privati, consistenti nel diritto di fruizione, per i figli di età non superiore ai 12 anni e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo per il quale è prevista una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

E' di tutta evidenza che la possibilità di fruizione di tale beneficio da parte del personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19, potrà essere riconosciuta compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende e, quindi limitatamente ai casi in cui non ne derivi un pregiudizio per l'attività e l'organizzazione del servizio.

Nei casi in cui la situazione di assoluta emergenza sanitaria richieda la presenza in servizio del personale necessario per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, codeste Direzioni aziendali potranno far riferimento alle disposizioni contenute al successivo comma 3 del medesimo art. 25, ai sensi del quale ai lavoratori appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari, in alternativa alla fruizione del congedo, è riconosciuto un bonus nel limite massimo complessivo di 1000 euro, purchè sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione in parola e vengano seguite le modalità di presentazione delle relative istanze.


Infine, nel rinviare alla tabella riepilogativa allegata alla presente per ogni ulteriore profilo previsto dalla normativa in esame, si rileva che, a causa della notevole riduzione delle attività ambulatoriali dovuta alla riorganizzazione delle Aziende e degli Enti in indirizzo per l'emergenza COVID19 ed al fine di fronteggiare la carenza di DPI per tutto il personale sanitario, in un'ottica di strategia di risparmio e razionamento, le Aziende in di indirizzo sono invitate ad articolare una funzionale organizzazione del personale non direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria, modulando le turnazioni ed utilizzando gli istituti delle ferie e dei congedi, fermo restando la pronta disponibilità dello stesso per fronteggiare eventuali urgenze, e prevedendo ove possibile modalità di *smart working* per il personale tecnico e amministrativo.

Il Dirigente del Servizio  
(D.ssa Antonella Di Stefano)



Il Dirigente Generale del D.P.S.


(Ing. Mario La Rocca)



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica  
Servizio 1 "Personale S.S.R.: dipendente e convenzionato"



Prot. / n. 0015497

Palermo,

Oggetto: Decreto legge 17/03/2020 n. 18 – art. 24 "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104"

Ai Legali rappresentanti delle  
Aziende Sanitarie Regionali, Aziende Ospedaliere,  
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS  
I.R.C.C.S. "Bonino Pulejo" di Messina  
LORO SEDI

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. n. 70, all'art. 24 prevede genericamente un incremento dei giorni di permesso retribuito, per complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile, per i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il successivo comma 2 introduce un elemento restrittivo alla fruizione del suddetto ulteriore periodo di permesso retribuito da parte del personale sanitario, prevedendo che tale beneficio può essere riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Pertanto, in considerazione dell'attuale situazione critica che necessita della presenza costante di tutto il personale impegnato presso le Aziende Sanitarie per fronteggiare la suddetta emergenza epidemiologica, atteso che questa Regione ha posto in essere una serie di iniziative volte al reclutamento di ulteriori unità di personale per potenziare il Servizio Sanitario Regionale, anche in previsione di un possibile e probabile aumento dei casi di contagio nel territorio regionale, si invitano codeste Direzioni Aziendali ad evitare di concedere gli ulteriori benefici di cui all'art. 24 del citato D.L.18/20, nella considerazione che l'applicazione di tale disposizione recherebbe pregiudizio all'attività ed all'organizzazione dei servizi già fortemente critica in questo momento di assoluta emergenza sanitaria.

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)

Il Dirigente del Servizio  
(D.ssa Antonella Di Stefano)

